

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

dieci anni di giurisprudenza

rassegna di giurisprudenza

2014-2024

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

dieci anni di giurisprudenza

rassegna di giurisprudenza

2014-2024

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di massime giurisprudenziali in materia di INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ elaborate dalla redazione della rivista giuridica Esproprioonline.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni da 2014 a 2024. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono. Il tema dei VINCOLI URBANISTICI - rilevanti nell'apprezzamento della eventuale natura edificabile dei terreni agli effetti della scelta del criterio indennitario - si trova trattato in specifico repertorio, che costituisce il complemento ideale del presente prodotto.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2024 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: luglio 2024 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-348-9 - codice: JRE178 - nic: 391 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

l'importo a quest'ultimo riconosciuto sia "in ragionevole rapporto" con il valore di mercato dell'immobile e costituisca un "serio ristoro" per la privazione della proprietà. Con ciò non si vuole affatto negare la rilevanza di altri interessi eventualmente coinvolti nella vicenda ablativa, quale il diritto all'abitazione, previsto anche dall'art. 8 della CEDU come risolto di quello al rispetto della vita privata e familiare, nei cui confronti, tuttavia, la stessa Convenzione ammette l'ingerenza della pubblica autorità, a condizione che la stessa "sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". La tutela di tale diritto, incluso dalla Corte costituzionale tra quelli fondamentali della persona, come bene primario irrinunciabile per la dignità umana e requisito caratterizzante la socialità cui si conforma lo Stato democratico (cfr. sent. n. 49 del 1987; n. 217 del 1988; n. 252 del 1983), non deve necessariamente trovare spazio in sede di liquidazione dell'indennità di espropriazione, potendo essere affidata anche ad altri interventi, eventualmente collegati alla stessa procedura espropriativa, e volti ad agevolare l'accesso alla proprietà della casa di abitazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 47 Cost.. Tra questi interventi va annoverato proprio quello previsto dalla L.R. n. 19 del 1998, ai sensi della quale è stato approvato il piano di riqualificazione urbanistica per la cui realizzazione è stato espropriato l'immobile della ricorrente: l'art. 3 di detta legge, nel prevedere il coinvolgimento dei proprietari degli immobili interessati dal piano, contemplava infatti il ricorso all'espropriazione soltanto come extrema ratio, per l'ipotesi in cui non si fosse riusciti a raggiungere un'intesa con gli stessi; sostiene la ricorrente che tale intesa nella specie sarebbe stata raggiunta, ma non avrebbe poi trovato attuazione, a causa del ritardo nella realizzazione del piano, che le avrebbe impedito di aderirvi, non disponendo più ella delle risorse necessarie per la partecipazione al progetto di riqualificazione: tale assunto, tuttavia, non solo è rimasto anch'esso totalmente sfornito di prova, ma non potrebbe in alcun modo giustificare le conseguenze che la ricorrente pretende di ricollegarvi, non potendo l'inadempimento della predetta intesa condurre alla liquidazione di una maggiore indennità di espropriazione, ma, al più, all'affermazione della responsabilità del Comune per i danni eventualmente subiti dalla D.P..»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - DANNI NON PATRIMONIALI

TAR Puglia, Sezione III Lecce n.1658 del 12/11/2018

Sintesi: Una procedura espropriativa condotta entro i binari dell'ordinarietà, ivi compreso il contenzioso con la ditta, non può considerarsi "persecutoria" e come tale, senza prova del nesso di causalità, fonte di patologie ansio-generative suscettibili di configurare danno non patrimoniale meritevole di risarcimento.

Estratto: «In particolare, sostiene che "la sofferenza psichica e il patema d'animo subiti" costituirebbero "dati oggettivi", in quanto, dato il coinvolgimento "suo malgrado da anni nelle svariate vicende giurisdizionali dovute al persistente interesse dimostrato dal Comune di -OMISSIS- per l'area di sua proprietà, patisce e convive con un turbamento d'animo ed

uno stato d'ansia provocati dalla difficile situazione" illustrata, che "non soltanto non ha subito miglioramenti nel corso degli anni, ma si è addirittura aggravato, soprattutto a seguito della notifica dell'ultima raccomandata del Comune di -OMISSIS-", con cui veniva comunicato che, pur dopo "l'intervenuta sentenza n. 120/2012 del T.A.R. Puglia Sez. I^a di Lecce, l'Amministrazione Comunale, con Determina n. 114 del 31/05/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico, ha autorizzato la prosecuzione del procedimento espropriativo a partire dalla Delibera n. 11 del 27/03/2009 di approvazione del progetto definitivo ed adozione di variante urbanistica al vigente Programma di Fabbricazione". Tanto avrebbe comportato il conseguente subentro di "stato depressivo acuto caratterizzato da grave apatia e sfiducia, alternato a momenti di forte agitazione in cui lamenta di essere vittima di persecuzioni", con patologia "dovuta all'ansia con cui ha convissuto per anni a causa del timore perenne" dell'illegittima privazione dei beni di sua proprietà, tale da provocare un logorio interiore ed una profonda alterazione della qualità della vita....., che hanno influito addirittura sui suoi ritmi biologici". 3. - Orbene, ad avviso del Collegio, la domanda risarcitoria azionata è infondata e va respinta, sia in relazione al lamentato danno patrimoniale, sia con riferimento all'allegato danno non patrimoniale, per le ragioni di seguito indicate (e tanto a prescindere da ogni questione inerente alla natura giuridica della invocata responsabilità della Pubblica Amministrazione). (...) Quanto, poi, al lamentato danno non patrimoniale, si rileva (in via dirimente) che manca del tutto la prova del nesso di causalità tra i patemi d'animo e le patologie indicate dalla parte ricorrente e la condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione, (condotta) che, anche in considerazione della concreta evoluzione della vicenda de qua (sostanziale e processuale) e delle finalità di interesse pubblico specificamente perseguite, non può considerarsi persecutoria. Inoltre, non è condivisibile il riferimento al danno non patrimoniale ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, non vertendosi, nella fattispecie in esame, nell'ipotesi della c.d. "acquisizione sanante".»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - DANNI VARI

Tribunale di Vicenza, Sezione civile del 08/06/2017

Sintesi: Danni come l'eliminazione di una risorgiva, la aumentata superficie dell'area di occupazione durante i lavori, la mancata coltivazione della stessa, l'interclusione dell'accesso al fondo durante la fase di esecuzione dei lavori, costituiscono, a ben vedere, altrettanti elementi costitutivi delle indennità di espropriazione e di occupazione da far valere in sede di opposizione alla stima, attivando, nel prescritto termine di decadenza, la competenza funzionale della Corte d'Appello.

Estratto: «Con una distinta domanda gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta Società Autostrade al risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dei lavori di costruzione della c.d. Tangenziale Sud a seguito del secondo decreto prefettizio di occupazione d'urgenza n. 635/99 (questa volta portato ad esecuzione) e del conseguente decreto di esproprio del 24.11.2003. Tali danni consisterebbero, più precisamente, nell'eliminazione di una risorgiva (Euro 10.000,00), nella aumentata superficie dell'area di occupazione durante i lavori e nella mancata coltivazione della stessa (Euro 4.281,00), nonché nell'interclusione dell'accesso al fondo per circa tre anni durante la fase di

esecuzione dei lavori. In relazione a tali domande deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di competenza funzionale sollevata dalla convenuta, in quanto i pretesi danni lamentati da parte attrice costituiscono, a ben vedere, altrettanti elementi costitutivi delle indennità di espropriazione e di occupazione che i signori B. avrebbero dovuto far valere, eventualmente, in sede di opposizione alla stima, attivando, nel prescritto termine di decadenza, la competenza funzionale della Corte d'Appello di Venezia ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 150 del 2011, e ciò vale non solo per la lamentata eliminazione della risorgiva e per la asserita interclusione dell'accesso al fondo durante la fase di esecuzione dei lavori, ma anche per la lamentata occupazione, ai fini della realizzazione dell'opera, di una superficie maggiore rispetto a quella oggetto del decreto prefettizio n. 635/99: fattispecie, quest'ultima, che rientra invero nella previsione di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 327 del 2001 cit. e che prevede la corresponsione di un indennizzo ai sensi del successivo articolo 50.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - DANNO ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.10462 del 27/02/2017

Sintesi: Al di fuori della speciale ipotesi di compensazione del coltivatore diretto, proprietario od affittuario dei beni espropriati, il titolare di diritti personali di godimento può pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante la cui entità è determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività.

Estratto: «4. La censura è anche infondata, laddove lamenta l'omessa determinazione dell'indennità, in quanto la proposta opposizione è dichiaratamente volta non già a quantificare il valore venale del capannone espropriato - che essa ricorrente era abilitata a far valere - ma l'ammontare spettante in riferimento al valore all'azienda o del solo avviamento. I giudici a quo, pur, in effetti, distinguendo tra tali valori, hanno concluso in conformità del principio affermato da questa Corte con la sentenza 11/03/2006 n. 5381, secondo cui, al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 17 il titolare di diritti personali di godimento sull'immobile espropriato "può pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante (...) la cui entità è determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività"; principio che è, poi, stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. 3/10/2016 n. 19689 e giurisprudenza ivi richiamata) ed al quale si intende dare continuità.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.214 del 09/01/2020

Sintesi: Sia la L. n. 2359 del 1865, sia quelle successive in materia di espropriazione (L. n. 865 del 1971, e T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001) non hanno previsto che all'imprenditore non proprietario, costretto dall'espropriazione ad abbandonare l'area espropriata, spetti un'indennità per il fatto di vedere dissolta l'organizzazione aziendale di cui costituiva elemento il diritto di godimento sull'immobile espropriato, essendo l'estinzione dei minori diritti personali una conseguenza dell'espropriazione del diritto di proprietà, e quindi, un effetto naturale del ricorso allo strumento ablativo, ed essendo riconosciuto, ai terzi titolari di diritti di godimento (specificamente individuati) soltanto la parte di indennità corrispondente ai frutti del fondo non percepiti ed al mancato raccolto oltre agli eventuali miglioramenti allo stesso apportati. In particolare, la legge in materia (attualmente art. 32 T.U.E.) conferisce a ciascuno solo la scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (con la sola eccezione de "le costruzioni, le piantagioni e le migliorie" purché non eseguite allo scopo di conseguire un'indennità maggiore). Ovvero "di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi": in conformità del resto al disposto del precedente art. 1, secondo cui l'espropriazione ha per oggetto "beni immobili o diritti relativi ad immobili" e non anche i beni mobili che vi insistono e quanto non costituisce stabile accessione del fondo, che continuano ad appartenere a chi ne era in precedenza proprietario, e possono pertanto da questi essere asportati.

Estratto: «Occorre rilevare che, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 5609/1998), sia pure con riferimento alla disciplina dettata dalla L. n. 2359 del 1865, "l'art. 27, comma 3 Legge medesima (prevedente che il conduttore del fondo espropriato è fatto indenne dal proprietario "o può esperire le sue ragioni nel modo indicato dagli artt. 52 e 56"), va inteso nel senso che detto conduttore ha il diritto non solo di pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante (come, peraltro, previsto anche dall'art. 1638 c.c.), ma anche, in alternativa - nel caso in cui ritenga l'indennità determinata in via amministrativa non comprensiva dell'intero ammontare corrispondente a frutti non percepiti, mancato raccolto o eventuali miglioramenti - di agire con opposizione avverso la stima dell'indennità stessa, ovvero di intervenire nell'analogo giudizio promosso dal proprietario espropriato" Quindi, l'affittuario o altro titolare di diritti personali di godimento sull'immobile espropriato, al di fuori delle ipotesi di diritto all'indennità aggiuntiva a favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo, può o pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante, ovvero può agire con opposizione alla stima e intervenire nell'analogo giudizio proposto dal proprietario espropriato (e tale intervento presenta i connotati dell'intervento autonomo), pur se il pregiudizio lamentato può trovare ristoro, per il principio di unicità, sull'indennità di esproprio, la cui entità è determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività (Cass. 5381/2006). Il decreto di esproprio, che deve essere emesso soltanto nei confronti dei proprietari degli immobili soggetti all'espropriazione immobiliare, risolve infatti automaticamente i contratti sussistenti tra il proprietario ed i terzi, pur quando gli stessi siano - come quelli agrari, ovvero di locazione - soggetti a particolare tutela e/o a proroga legale, ritenendo il legislatore irrilevante al riguardo la preesistenza dei diritti di detti terzi (Cass. 14205/2009, in

motivazione). Sia la L. n. 2359 del 1865, sia quelle successive (L. n. 865 del 1971, e T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001) dunque non hanno previsto che all'imprenditore non proprietario, costretto dall'espropriazione ad abbandonare l'area espropriata, spetti un'indennità per il fatto di vedere dissolta l'organizzazione aziendale di cui costituiva elemento il diritto di godimento sull'immobile espropriato, essendo l'estinzione dei minori diritti personali una conseguenza dell'espropriazione del diritto di proprietà (Cass. sez. un. 1008/1972), e quindi, un effetto naturale del ricorso allo strumento ablativo, ed essendo riconosciuto, ai terzi titolari di diritti di godimento (specificamente individuati) soltanto la parte di indennità corrispondente ai frutti del fondo non percepiti ed al mancato raccolto oltre agli eventuali miglioramenti allo stesso apportati. In particolare, la legge in materia (attualmente art. 32 T.U.E.) "conferisce a ciascuno solo la scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (con la sola eccezione de "le costruzioni, le piantagioni e le migliorie" purché non eseguite allo scopo di conseguire un'indennità maggiore). Ovvero "di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi": in conformità del resto al disposto del precedente art. 1, secondo cui l'espropriazione ha per oggetto "beni immobili o diritti relativi ad immobili" e non anche i beni mobili che vi insistono e quanto non costituisce stabile accessione del fondo, che continuano ad appartenere a chi ne era in precedenza proprietario, e possono pertanto da questi essere asportati" (Cass. sez. un. 5609/1998; Cass. 14205/2009).»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.2126 del 25/01/2022

Sintesi: Il termine di riferimento dell'unica indennità di esproprio è rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle; per cui non può tenersi conto del pregiudizio economico che il proprietario aveva risentito come effetto del non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso immobile la propria precedente attività commerciale o industriale: anche perché l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore, né comporta l'acquisizione all'espropriante dell'azienda da costui organizzata e neppure delle attrezzature installate per esercitarla

Estratto: «Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Bari non ha applicato una maggiorazione del 10% sulle indennità di espropriazione in quanto l'indennità provvisoria offerta era risultata inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al secondo motivo. Infatti, in ordine al primo motivo di ricorso, occorre considerare che l'area è stata valutata a mezzo di incarico peritale e che il CTU ha determinato la giusta indennità di espropriazione e di occupazione senza tener conto della attività commerciale ivi svolta. A tal riguardo questa Corte ha affermato che il termine di riferimento dell'unica indennità è comunque rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle; per cui non può tenersi conto del pregiudizio economico che il proprietario aveva risentito come effetto del non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso immobile la propria precedente attività commerciale o industriale: anche perché l'espropriazione non si estende al diritto

dell'imprenditore, né comporta l'acquisizione all'espropriante dell'azienda da costui organizzata e neppure delle attrezzature installate per esercitarla (Cass. 13115/2004, 12022/2004; sez. un. 5609/1998)". "Ai fini della determinazione dell'indennità, nell'ipotesi di espropriazione parziale, il termine di riferimento dell'indennità unitaria, che comprende l'eventuale diminuzione di valore del residuo, è rappresentato, dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle caratteristiche naturali economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, conseguendone che, ove si sia applicato il criterio delle aree edificabili, non può tenersi conto di variabili proprie delle aree agricole, quali la diminuzione di valore delle piante, connessa al loro deperimento per il trasferimento in altro terreno, e del pregiudizio lamentato per non poter svolgere mediante l'uso dell'immobile nella precedente consistenza la propria precedente attività commerciale o industriale (nella specie: florovivaistica), anche perché l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore, né comporta l'acquisizione all'espropriante dell'azienda e delle attrezzature (Sez. 1, Sentenza n. 27801 del 16/12/2005).»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.16074 del 18/05/2022

Sintesi: Nel caso di espropriazione di terreno destinato a parcheggio al servizio di struttura alberghiera, le perdite aziendali lamentate dall'espropriato non sono suscettibili di indennizzo, e l'applicazione del criterio legale previsto nel caso di espropriazione parziale è sufficiente a compensare la perdita subita.

Estratto: «5.1. Deve osservarsi che per questa Corte, nel caso in cui, a seguito di espropriazione parziale per pubblica utilità, risulti impedito l'ulteriore svolgimento di un'impresa che utilizzava l'immobile espropriato per l'esercizio della propria attività, la determinazione dell'indennità di esproprio dev'essere effettuata, secondo il criterio dettato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 tenendo conto della differenza tra il valore dell'area espropriata, comprensivo di quello degli edifici che vi insistono, ed il valore dell'azienda, non potendo costituire oggetto di indennizzo il pregiudizio che il proprietario o il titolare di altro diritto subisce per non poter più esercitare l'impresa in quel luogo, in quanto l'indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene, non a quello dell'azienda. Pertanto, le costruzioni esistenti sull'area vanno considerate nel loro valore in sé, non per il diverso valore che possono avere in rapporto alla particolare destinazione connessa all'attività d'impresa e dunque alla circostanza di essere adibite a sede dell'azienda - in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un'area destinata a stazione di rifornimento di carburanti per autoveicoli, aveva tenuto conto della redditività dell'azienda sulla stessa insistente - (Cass., sez.1, 6 aprile 2009, n. 8229; Cass., sez. 1, 25 novembre 2010, n. 23967). Si è chiarito che, dopo l'intervento delle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez.un., 8 giugno 1998, n. 5609), l'indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l'applicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto del non potere ulteriormente svolgere, mediante l'uso dello stesso immobile, la precedente attività ; ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire propri servizi, l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore su di essi, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell'azienda in sé considerata, quale complesso

tenuto conto, dunque, del carattere unitario dell'azienda vivaistica, che ricomprendeva l'intero fondo in tutte le sue componenti.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - ESPROPRIO PARZIALE - AREE AGRICOLE

Corte d'Appello di Bologna, Sezione I civile del 18/09/2014

Sintesi: Risulta insussistente qualsivoglia danno alla proprietà residua, non ricompresa nell'esproprio, qualora la parziale ablazione del bene non danneggi l'Azienda Agricola proprietaria nell'esercizio dell'attività agricola, in quanto posta in estrema posizione distale.

Estratto: «Infine: risulta insussistente qualsivoglia danno alla proprietà residua, non ricompresa nell'esproprio, atteso che la parziale ablazione subita non danneggia l' Azienda Agricola B. S.p.A. nell'esercizio dell'attività agricola, in quanto posta in estrema posizione distale (così il CTU a pag. 17, la cui valutazione sul punto non è oggetto di censura da parte dell'attrice).»

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Sottosezione 1 n.26243 del 03/11/2017

Sintesi: Nei casi di espropriazione parziale la liquidazione dell'indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo, in specie, tenersi conto oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residua all'espropriazione. Ciò comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare, che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce quale componente essenziale dell'indennità, anche, il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda.

Estratto: «2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9814 del 1999; n. 23967 del 2010; n. 9541 del 2012) nei casi di espropriazione parziale la liquidazione dell'indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo, in specie, tenersi conto oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residua all'espropriazione, ciò comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare, che, nel caso, ricorrente nella specie, di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce quale componente essenziale dell'indennità, anche, il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - ESPROPRIO PARZIALE - AREE AGRICOLE - AZIENDA AGRICOLA

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.20659 del 31/07/2019

Sintesi: La liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residua all'espropriazione. Ciò comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce, quale componente essenziale dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda.

Estratto: «La Corte di appello ha ritenuto inapplicabile la norma, richiamando sinteticamente l'opinione espressa dal C.t.u. alle pagine 20 e 23 della relazione con la locuzione ipersuccinta "Non rileva il D.P.R. n. 327, art. 33: pagg.20 e 23 di ctu". Essa è così incorsa - secondo la ricorrente incidentale - nel contrasto con la consolidata interpretazione che richiede il duplice presupposto che la parte espropriata e quella non espropriata del fondo siano elementi di un unicum sotto il profilo funzionale ed economico e che il distacco della parte espropriata influisca negativamente sul valore della parte residua (composta da 7 ettari dopo lo scorporo di 12, completamente frazionati e non più egualmente coltivabili), pienamente sussistente nel caso concreto e negato apoditticamente dalla Corte di appello. 2.2. il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 prevede per il caso di esproprio parziale di un bene unitario che il valore della parte espropriata sia determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione dell'indennità per l'espropriazione parziale è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residua all'espropriazione. Ciò comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce, quale componente essenziale dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda (Sez.6, 03/11/2017, n. 26243); l'indennizzo riconosciuto al proprietario dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 323 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Sez. 1, 07/10/2016, n. 2024).»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.10743 del 05/06/2020

Sintesi: In caso di espropriazione parziale di un fondo agricolo, l'indennizzo deve tenere conto del pregiudizio arrecato dall'espropriazione all'attività aziendale agricola esistente sul terreno.

Estratto: «13.- Il quarto motivo lamenta violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, commi 2 e 3, "per avere la sentenza della Corte di Appello di Venezia omesso di considerare, nella determinazione dell'ammontare dell'indennità di esproprio, il valore dei soprassuoli". Più in particolare, il corpo del motivo richiama la circostanza che "nella porzione di vivaio

natura conformativa del vincolo, si fosse ignorato come gli interventi ivi previsti potessero essere svolti anche da privati. Il rigetto di questi tre motivi non consentiva alla Corte di rinvio di rimettere in discussione ciò che era stato accertato dalla Corte di appello, giudice di secondo grado, e contestato infruttuosamente con i tre motivi di ricorso in legittimità, e cioè il carattere non edificatorio dell'area e la natura conformativa del vincolo. 10. La Corte leccese, prestata solo formale ottemperanza al rescritto della Cassazione (pag.3), lo ha poi concretamente violato laddove ha dato rilievo nella ricerca dell'effettivo valore di mercato del bene alla stima operata dal consulente tecnico, basata sull'individuazione di una vocazione edilizia, prettamente edificatoria, che consentiva "la realizzazione anche da parte di privati di interventi edilizi finalizzati alla costruzione di edifici vocati alle più svariate attività di uso collettivo, con la sola esclusione della funzione residenziale". 11. Tale operazione non era consentita alla Corte territoriale, poiché la Cassazione, dopo aver rigettato i motivi, si era limitata ad enunciare che il criterio da applicare in sede di rinvio era quello del valore venale pieno di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39, come più volte ribadito con riguardo alle aree non edificabili e dovendosi verificare il valore assunto dal bene nel mercato per diversificate destinazioni che, pur non edificabili, siano compatibili con lo strumento urbanistico generale (parchi giuochi, parcheggi a raso, depositi etc.). Il che, come è evidente, è del tutto diverso da quanto ritenuto dalla Corte di appello con riferimento a sfruttamenti edificatori sia pur particolari.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - AREE NON EDIFICABILI - CRITERIO INDENNITARIO - EDIFICABILITÀ DI FATTO

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.3844 del 15/02/2021

Sintesi: Una volta escluse le possibilità legali di edificazione dallo strumento urbanistico, esse non possono essere neutralizzate, o altrimenti recuperate, in ragione di una edificabilità di fatto ritenuta per la vicinanza del terreno espropriato ad aree edificatorie; né la successiva applicazione di un criterio di moderazione volto ad ottenere per l'area non edificabile un valore inferiore a quello accertato secondo la disciplina urbanistica ed il correlato mercato immobiliare per i suoli edificatori, vale a ricondurre a legalità il criterio di stima così osservato.

Sintesi: È erroneo l'utilizzo della edificabilità di fatto in via complementare ai fini della quantificazione della giusta indennità di esproprio, per terreni urbanisticamente qualificati come ricadenti in "Zona agricola E", tenendo conto di una edificabilità di fatto parametrata alla sola vicinanza dei terreni espropriati dal centro abitato (nella specie identificato nella sede del municipio).

Estratto: «11.1. L'area espropriata può essere edificabile solo se, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, in applicazione di un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale. Una volta escluse le possibilità legali di edificazione dallo strumento urbanistico, esse non possono essere neutralizzate, o altrimenti recuperate, in ragione di una edificabilità di fatto ritenuta per la

vicinanza del terreno espropriato ad aree edificatorie; né la successiva applicazione di un criterio di moderazione volto ad ottenere per l'area non edificabile un valore inferiore a quello accertato secondo la disciplina urbanistica ed il correlato mercato immobiliare per i suoli edificatori, vale a ricondurre a legalità il criterio di stima così osservato. La regola assoluta già enunciata dalla L. n. 359 del 1992, all'art. 5-bis, e definitivamente recepita dal T.U. esproprio con il D.P.R. n. 327 del 2001 agli artt. 32 e 37, è infatti quella per la quale un'area va ritenuta edificabile soltanto se, e per il solo fatto che, come tale essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale (Cass. 13554 del 2012, in motivazione p. 5; che richiama: Cass. 3146/2006; 3838/2004; 10570/2003; vd. anche: Cass. n. 17604 del 18/07/2013; Cass.:30/10/2013 n. 24496; Cass. n. 11261 del 31/05/2016). All'indicato principio seguono quali necessari corollari che la cd. edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva: a) in mancanza di strumenti urbanistici idonei ad inquadrare l'area espropriata tra quelle edificabili là dove poi detto valore è correttamente liquidato tenendo conto delle obiettive caratteristiche della zona e della possibile utilizzazione del terreno (Cass. 14/02/2012 n. 2062); b) in via complementare ed integrativa, agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata ove qualificata legalmente edificabile, incidente sul calcolo dell'indennizzo (da Cass. SU n. 172 del 2001; Cass. n. 13554 de 2012, in motivazione p. 5). Il criterio utilizzato nell'impugnata sentenza, in via complementare ai fini della quantificazione della giusta indennità di esproprio, per terreni urbanisticamente qualificati come ricadenti in "Zona agricola E", tiene erroneamente conto di una edificabilità di fatto parametrata alla sola vicinanza dei terreni espropriati dal centro abitato, identificato nella sede del municipio del Comune di Bagnolo Piemonte. Né il giudizio di moderazione della stima dell'indennità di esproprio rapportata alla natura edificabile dei terreni per naturali e probabili suoi sviluppi può essere affidata ad una arbitraria riduzione in ragione della natura agricola dei terreni; l'indicato processo sortisce infatti il risultato di allontanare l'esito della stima dall'individuazione dell'effettivo valore di mercato cui si ispira l'intera disciplina dell'esproprio per le poste indennitarie che ne vengono al privato.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.7370 del 16/03/2021

Sintesi: È errata la determinazione giudiziale dell'indennità che, pur muovendo dall'esatto presupposto che l'area oggetto di esproprio ha natura di area non edificabile (nella specie perché avente destinazione, sotto il profilo specificamente urbanistico, di "E1 zona agricola di interesse primario") in concreto valuti l'area alla stregua di un'area edificabile, valorizzando la ritenuta "attitudine pertinenziale" dell'area (nella specie, rispetto ad uno studentato e ad un centro per anziani esistenti in zona).

Estratto: «2.5 Tanto premesso, ai fini della determinazione del pregiudizio correlato alla perdita di godimento determinato dall'occupazione di un'area da parte della p.a. sulla base di un provvedimento legalmente dato, questa Corte ha affermato che "assume valore decisivo la suddivisione tra aree edificabili e aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) su cui è impostato il sistema previsto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359), definito dalla Corte costituzionale non irrazionale né arbitrario e che, a tale fine, occorre quindi riferirsi ai principi espressi sulla rilevanza delle possibilità legali ed effettive di edificazione, in

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - INDENNITÀ DEFINITIVA - OBBLIGO

TAR Campania, Sezione V Napoli n.4921 del 23/10/2017

Sintesi: È violativo dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso ex artt. 2 l. 241/90, concludendo il procedimento già avviato a seguito della non accettazione ad opera dei ricorrenti dell'indennità provvisoria, la mancata nomina da parte dell'Autorità espropriante della commissione dei due tecnici di cui al comma 3 del citato art. 21 T.U. espr. e la mancata fissazione del termine entro il quale presentare la relazione di stima del bene.

Estratto: «6. Ciò posto, il ricorso va accolto non risultando che il Comune abbia riscontrato le istanze attivate dai ricorrenti, prodotte in atti, che non avendo accettato l'indennità provvisoria, hanno inteso promuovere il subprocedimento di cui all'art. 21, d.P.R. n. 327 del 2001. Ed invero il Comune, cui incombeva il correlativo onere probatorio, stante l'impossibilità di prova negativa, alla luce dei noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, non si è costituito e non ha pertanto assolto l'onere probatorio a suo carico. 6.1 Il comportamento inerte del Comune di Casoria si pone pertanto come violativo dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso ex artt. 2 l. 241/90, concludendo il procedimento già avviato a seguito della non accettazione ad opera dei ricorrenti dell'indennità provvisoria, non avendo il Comune provveduto a nominare la commissione dei due tecnici di cui al comma 3 del citato art. 21 T.U. espr. né fissato il termine entro il quale presentare la relazione di stima del bene. 6.2. Ed invero, ai sensi del citato disposto "nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà". Ai sensi del successivo comma 4 "Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse".»

TAR Umbria n.250 del 07/04/2021

Sintesi: Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241 del 1990 e degli artt. 21 e 27 del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste a carico dell'Autorità espropriante l'obbligo di concludere il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità con un provvedimento espresso.

Estratto: «La società resistente, a fronte delle sollecitazioni inoltrate dalle società espropriate, si è limitata, con nota del 12 febbraio 2019, ad affermare di voler "respingere la relazione presentata dalla terna arbitrale, perché pervenuta fuori del termine massimo stabilito dal comma 3 dell'art. 21". Tale atto non costituisce un provvedimento espresso di

conclusione del procedimento, bensì un atto avente natura meramente soprasessoria inidoneo ad interrompere l'inerzia (cfr., ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 9 novembre 2020, n. 302). Va, inoltre, osservato che la normativa citata non prevede né la perentorietà del termine per il deposito della perizia né alcuna possibilità per l'Amministrazione procedente di bloccare l'iter avviato con la nomina del collegio peritale. Con il proprio comportamento, contrario a correttezza, ANAS s.p.a. ha di fatto determinato una paralisi nel subprocedimento delineato dalle richiamate disposizioni del Testo unico espropri per il pagamento dell'indennità di esproprio, e ciò nonostante sussista a carico dell'Autorità espropriante l'obbligo di concludere il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità con un provvedimento espresso, ricavabile dal combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241 del 1990 e degli artt. 21 e 27 del d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 15 novembre 2019, n. 1242; Id., 6 giugno 2012, n. 802).»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - INDENNITÀ DEFINITIVA - RAPPORTO COMMISSIONE PROVINCIALE E COLLEGIO DEI TECNICI

TAR Puglia, Sezione III Lecce n.76 del 17/01/2019

Sintesi: Il combinato disposto dei commi 2 e 15 dell'art. 21 del dpr 327/2001 rimette al privato la scelta della procedura di cui avvalersi ai fini della determinazione dell'indennità c.d. "definitiva", se il collegio dei tecnici disciplinato nel medesimo articolo 21, ovvero la Commissione Provinciale Esproprio di cui all'art. 41 tues. Analogamente, nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione a seguito della determinazione "urgente" dell'indennità provvisoria di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, giusta i commi 4 e 5, la fase di stima peritale dell'indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria (determinata in via d'urgenza), è rimessa alla scelta ed alla (tempestiva) richiesta dell'espropriato entro il termine tassativo di 30 giorni successivi all'immissione in possesso.

Estratto: «Nel procedimento delineato dal sopra riportato art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, la fase di stima peritale dell'indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria, si configura (in linea generale) non già come meramente facoltativa per l'Autorità espropriante, bensì come una fase necessaria nei termini di seguito indicati. La norma contempla, infatti, alternativamente, al comma 3, l'ipotesi che l'espropriato accetti la procedura arbitrale proposta dalla P.A. ai sensi del comma 2, nel qual caso occorre procedere alla nomina dei periti; ovvero, al comma 15, che l'espropriato non intenda aderire alla proposta di determinazione dell'indennità a mezzo periti, nel qual caso l'autorità espropriante deve investire di tale determinazione l'apposita Commissione Provinciale di cui all'art. 41 dello stesso D.P.R.. In altri termini, "il combinato disposto di cui al citato comma 15, ed al comma 2 della detta norma, (...) rimette quindi al privato la "scelta" della procedura di cui avvalersi" (Consiglio di Stato, Sezione IV, 29/02/2016, n. 860, cit.). Analogamente, nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione a seguito della determinazione "urgente" dell'indennità provvisoria di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 -

come nella fattispecie per cui è causa - la fase di stima peritale dell'indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria (determinata in via d'urgenza), è rimessa alla scelta ed alla (tempestiva) richiesta dell'espropriato. La norma prevede, infatti, in alternativa, al comma 4, l'ipotesi che l'espropriato, se non condivide la determinazione (in via d'urgenza) della misura della indennità di espropriazione, possa chiedere, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 327/2001; ovvero, al comma 5, che, in assenza della suddetta istanza del proprietario espropriato, l'autorità espropriante deve chiedere la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale prevista dall' articolo 41 del medesimo D.P.R. n° 327/2001.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - ISTANZA

TAR Campania, Sezione V Napoli n.1426 del 06/03/2014

Sintesi: Alla presentazione da parte di un cittadino di una richiesta di provvedimento di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio nonché dell'indennità di occupazione, l'Amministrazione deve fornire un riscontro formale, atteso che non è configurabile una diversa tutela dell'interesse del privato al rispetto del principio di cui all'art.2 della Legge n.241/1990, come sostituito dalla Legge n.80/2005, secondo cui "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

Estratto: «3. Chiarito in questi termini come sul piano sostanziale il giudizio sul "silenzio" si colleghi al dovere delle Amministrazioni pubbliche, preposte alla cura dell'interesse pubblico, di concludere il procedimento "mediante l'adozione di un provvedimento espresso", con riguardo alla fattispecie in esame questo Organo giudicante osserva che, indipendentemente dalla sentenza n.1394 del 2013 quale resa su ricorso in cui si deducevano vizi del decreto n.366 del 2011, alla presentazione da parte di un cittadino di una richiesta di provvedimento di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio nonché dell'indennità di occupazione l'Amministrazione deve fornire un riscontro formale, atteso che non è configurabile una diversa tutela dell'interesse del privato al rispetto del principio di cui all'art.2 della Legge n.241/1990, come sostituito dalla Legge n.80/2005, secondo cui "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso" (T.A.R. Campania, Napoli, V, 31.1.2007, n.809). 4. Considerato il comportamento silenzioso della Regione Campania che sussiste e perdura tuttora, essendo scaduto alla data dell'odierna pronuncia il citato termine procedimentale, osservato che – sebbene il rimedio avverso il silenzio rifiuto possa essere esperito solo dopo l'inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento - è altrettanto vero che condizione per l'emissione dell'ordine giudiziale di provvedere è che, come nel caso di specie, quantomeno al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia

dell'amministrazione, con conseguente scorrimento del termine procedimentale anche in pendenza del gravame contro il silenzio (Cons. Stato, IV, 11.6.2002, n.3256), va dichiarata l'illegittimità del comportamento inerte tenuto dall'intimata Amministrazione sulla richiesta in questione, con relativa declaratoria dell'obbligo di adottare una decisione definitiva entro un termine che si ritiene congruo fissare in giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione; nel caso di decorso di tale termine senza l'adempimento di quanto prescritto, a richiesta di parte interessata il Prefetto di Napoli – o funzionario delegato provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza del presente giudicato, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall'Amministrazione. Il Commissario potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati burocratici dell'intimata Amministrazione, ai cui titolari è fatto espresso obbligo di garantire la massima collaborazione.»

Consiglio di Stato, Sezione IV n.5909 del 27/08/2019

Sintesi: Il sistema introdotto dal T.U.Es., sebbene non individui un termine certo per l'attivazione e la conclusione del sub-procedimento della nomina del collegio tecnico, prevede in capo all'autorità espropriante un vero e proprio obbligo di rispondere all'istanza di nomina della commissione; del resto, in tal senso, rilevano i principi generali sulla sussistenza dell'obbligo di provvedere sulla richiesta di parte e, di conseguenza, sull'illegittimità del silenzio rifiuto eventualmente opposto; invero, dal combinato disposto dell'articolo 2 della l. n. 241 del 1990 e dell'articolo 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, deriva l'obbligo per l'autorità espropriante di concludere il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità con un provvedimento espresso e motivato, atteso che la fase di stima peritale dell'indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria, si configura per l'autorità espropriante come una fase necessaria e non facoltativa.

Estratto: «6.5. Dalla lettura testuale delle disposizioni emerge un sistema di norme che, sebbene non individui un termine certo per l'attivazione e la conclusione del sub-procedimento della nomina del collegio tecnico: a) prevede in capo all'autorità espropriante un vero e proprio obbligo di rispondere all'istanza di nomina della commissione; a.1) del resto, in tal senso, sebbene il caso in esame non riguardi una ipotesi di inerzia dell'autorità espropriante a fronte dell'istanza di nomina del collegio tecnico, rilevano i principi generali sulla sussistenza dell'obbligo di provvedere sulla richiesta di parte e, di conseguenza, sull'illegittimità del silenzio rifiuto eventualmente opposto; invero, dal combinato disposto dell'articolo 2 della l. n. 241 del 1990 e dell'articolo 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, deriva l'obbligo per l'autorità espropriante di concludere il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità con un provvedimento espresso e motivato, atteso che la fase di stima peritale dell'indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione di quella provvisoria, si configura per l'autorità espropriante come una fase necessaria e non facoltativa; b) impone all'autorità espropriante di provvedere alla nomina dei tecnici entro un termine congruo, in quanto: i) depone in tal senso il tenore della normativa, caratterizzata da una dettagliata descrizione delle singole fasi del procedimento di determinazione dell'indennità di esproprio e, in particolare, dalla individuazione di termini

stringenti per tutte le parti coinvolte, da cui emerge l'intento generale di accelerarne lo svolgimento e la conclusione (trenta giorni per comunicare la condivisione dell'indennità provvisoria; venti giorni per comunicare l'intenzione di avvalersi del procedimento per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione mediante tecnici; termine non superiore ai novanta giorni per il deposito della relazione di stima del bene, prorogabile solo in casi del tutto eccezionali); ii) per converso, sarebbe contraddittorio rimettere alla piena discrezionalità dell'autorità espropriante la scelta del momento in cui attivare il procedimento di determinazione in via definitiva dell'indennità di espropriazione, arrivando a consentire alla stessa di attendere per tale adempimento il momento di adozione del decreto d'esproprio, che può avvenire anche dopo un lungo periodo, per la nomina dei tecnici ai fini della definitiva individuazione del collegio; c) viene esplicitamente ammessa la determinazione dell'indennità di espropriazione in un momento anteriore all'adozione del decreto di esproprio da parte dei tecnici (cfr. art. 23, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 327/2001).

6.6. Si deve pertanto concludere che, qualora sia il privato non accettante l'indennità a sollecitare l'amministrazione espropriante a designare i propri tecnici e procedere a norma dell'art. 21 del d.P.R. n. 327/01, quest'ultima non ha una possibilità di scelta, bensì l'obbligo di procedere in tal senso entro un congruo lasso temporale, designando i propri periti ai fini della nomina del collegio.»

TAR Veneto, Sezione II n.749 del 31/05/2023

Sintesi: Il comma 4 dell'art. 22, D.P.R. 327/2001 prevede che, nel caso in cui il privato interessato non condivide l'indennità provvisoriamente determinata dall'autorità espropriante, possa chiederne la determinazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, D.P.R. cit. entro trenta giorni dall'immissione nel possesso.

Estratto: «4. Anche nel merito la pretesa non si palesa fondata, tenuto conto della dinamica procedimentale sviluppatasi nel caso di specie che ha visto i ricorrenti incorrere in rilevanti ritardi. Infatti, l'indennità è stata determinata in via d'urgenza ai sensi degli artt. 22 e 22-bis D.P.R. 327/2001. Il comma 4 dell'art. 22, D.P.R. 327/2001 prevede che, nel caso in cui il privato interessato non condivide l'indennità provvisoriamente determinata dall'autorità espropriante, può chiederne la determinazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, D.P.R. 327/2001 entro trenta giorni dall'immissione nel possesso. È pacifico tra le parti che nessuno dei ricorrenti, nel suddetto termine, abbia avanzato tale richiesta. Ai sensi dell'art. 21, comma 15, "Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta". Benchè in talune pronunce sia stata affermata la non perentorietà del termine previsto dagli artt. 21, comma 3, e 22, comma 4, D.P.R. 327/2001 (ma ciò è stato detto, in particolare, tenendo conto di un comportamento dell'autorità espropriante che non aveva mostrato particolare interesse ad una definizione rapida della procedura ed in presenza di precedenti determinazioni difformi da parte della stessa autorità cfr. T.A.R. Marche, Sez. I 16-05-2011, n. 327), ciò non significa che il ritardo nell'attivazione di tale procedimento da parte dei soggetti potenzialmente interessati possa rimanere privo di conseguenze, specie laddove la costituzione del collegio dei tecnici non possa definirsi per cause riconducibili agli stessi privati che non si erano tempestivamente attivati. Il procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione, pur essendo circondato da una serie di garanzie partecipative per il privato -

tra le quali l'attivabilità di un procedimento di determinazione dell'indennità in cui è legittimato ad indicare un tecnico di propria fiducia - deve, comunque, concludersi in tempi certi, che sono fissati dalle norme. Infatti, l'art. 21, comma 15, prevede che, ove il privato non abbia esercitato la facoltà concessagli dal comma 3 entro il termine previsto, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione ex art. 41 (composta unicamente da rappresentanti di varie amministrazioni) che deve pronunciarsi nei successivi novanta giorni. Nel caso di specie, pur avendo ANAS avviato il procedimento di nomina del collegio previsto dall'art. 21 D.P.R. 327/2001, in presenza di un'istanza tardiva dei ricorrenti, non ha ritenuto di portarlo a termine, poiché per ben due volte ha riscontrato cause di incompatibilità dei tecnici nominati dalle parti private. Non è, dunque, irragionevole, ed anzi appare conforme alle esigenze di tempestività dell'azione amministrativa, la scelta di ANAS di concludere il procedimento di determinazione dell'indennità rivolgendosi alla Commissione Provinciale espropri, atteso che, avendo i privati attivato in ritardo il procedimento ex art. 21, comma 3 D.P.R. 327/2001 e frapposto ulteriori ostacoli alla sua definizione (nominando due tecnici in posizione di incompatibilità con il munus publicum ad essi affidato) l'Amministrazione non poteva ritenersi obbligata a seguirlo, dovendo prevalere, in siffatto frangente, l'esigenza a definire il procedimento entro i termini previsti dalla legge.”

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE - ISTANZA - SILENZIO

TAR Campania, Sezione V Napoli n.1426 del 06/03/2014

Sintesi: È illegittimo il silenzio tenuto dall'Amministrazione a fronte di istanza di provvedimento di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio nonché dell'indennità di occupazione.

Estratto: «3. Chiarito in questi termini come sul piano sostanziale il giudizio sul “silenzio” si colleghi al dovere delle Amministrazioni pubbliche, preposte alla cura dell'interesse pubblico, di concludere il procedimento “mediante l'adozione di un provvedimento espresso”, con riguardo alla fattispecie in esame questo Organo giudicante osserva che, indipendentemente dalla sentenza n.1394 del 2013 quale resa su ricorso in cui si deducevano vizi del decreto n.366 del 2011, alla presentazione da parte di un cittadino di una richiesta di provvedimento di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio nonché dell'indennità di occupazione l'Amministrazione deve fornire un riscontro formale, atteso che non è configurabile una diversa tutela dell'interesse del privato al rispetto del principio di cui all'art.2 della Legge n.241/1990, come sostituito dalla Legge n.80/2005, secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso” (T.A.R. Campania, Napoli, V, 31.1.2007, n.809). 4. Considerato il comportamento silenzioso della Regione Campania che sussiste e perdura tuttora, essendo scaduto alla data dell'odierna pronuncia il citato termine procedimentale, osservato che – sebbene il rimedio avverso il silenzio rifiuto possa essere esperito solo dopo l'inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento - è altrettanto

vero che condizione per l'emissione dell'ordine giudiziale di provvedere è che, come nel caso di specie, quantomeno al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'amministrazione, con conseguente scorrimento del termine procedimentale anche in pendenza del gravame contro il silenzio (Cons. Stato, IV, 11.6.2002, n.3256), va dichiarata l'illegittimità del comportamento inerte tenuto dall'intimata Amministrazione sulla richiesta in questione, con relativa declaratoria dell'obbligo di adottare una decisione definitiva entro un termine che si ritiene congruo fissare in giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione; nel caso di decorso di tale termine senza l'adempimento di quanto prescritto, a richiesta di parte interessata il Prefetto di Napoli – o funzionario delegato provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza del presente giudicato, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall'Amministrazione. Il Commissario potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati burocratici dell'intimata Amministrazione, ai cui titolari è fatto espresso obbligo di garantire la massima collaborazione.»

TAR Lombardia, Sezione II Brescia n.578 del 27/04/2015

Sintesi: Rispetto all'esplicita richiesta di avere notizie circa lo stato del procedimento di quantificazione dell'indennità e la presumibile, correlata, inattività dell'ente espropriante nel dare impulso alla procedura stessa, deve ritenersi correttamente esercitato lo strumento di cui agli artt. 31 e 117 del c.p.a. per acquisire informazioni circa lo stato del procedimento e per stimolare il tardivo avvio del procedimento avanti la CPE.

Estratto: «Tutto ciò premesso, il ricorso deve, senz'altro, essere dichiarato improcedibile per effetto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo, medio tempore stata comunicata l'intervenuta determinazione dell'indennità definitiva da parte della CPE. Tale pronuncia presuppone, peraltro, il superamento dell'eccezione di inammissibilità. A tale proposito il Collegio ritiene di poter valorizzare il fatto che i ricorrenti non hanno agito per ottenere l'accertamento della illegittimità della quantificazione dell'indennità di espropriazione (rispetto a tale domanda, infatti, sarebbe condivisibile la giurisprudenza richiamata da RFI nella propria memoria, attestante la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo: tra le altre, cfr. TAR Palermo, 22 maggio 2014, n. 1327), bensì per veder dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'ente espropriante rispetto alla esplicita richiesta di avere notizie circa lo stato del procedimento di quantificazione dell'indennità e la presumibile, correlata, inattività dell'ente espropriante nel dare impulso alla procedura stessa. Tant'è che, come evidenziato da parte ricorrente, a vanificare la pretesa sarebbe stato sufficiente che RFI avesse puntualmente informato i proprietari dell'avvenuta trasmissione degli atti relativi al subprocedimento di quantificazione dell'indennità alla CPE e di aver, dunque, provveduto a dare impulso alla fase, necessaria, della quantificazione definitiva dell'indennità. La tesi appare, al Collegio, condivisibile: nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice amministrativo può ritenersi sussistere, al pari del caso in cui fosse stata dedotta l'illegittimità della procedura espropriativa portata a conclusione in assenza della quantificazione dell'indennità di espropriazione o in violazione delle norme procedurali che la disciplinano, in quanto presupposto essenziale per addivenire all'adozione dell'atto traslativo della proprietà. Tale

assunta dalla Corte d'Appello sono venute meno a seguito della loro indiretta cassazione a cui ha proceduto questa Corte con la richiamata sentenza 15258/2014. Si legge, invero, al punto 10 di essa che "l'accoglimento delle censure riguardanti l'accertamento del valore di mercato dei fondi occupati, comportando la caducazione della sentenza impugnata anche nella parte concernente la liquidazione dell'indennità di occupazione, determinata in misura pari agli interessi legali sul predetto valore, implica peraltro l'assorbimento del settimo motivo d'impugnazione, con cui i ricorrenti hanno con testato la predetta liquidazione, lamentando l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". 11. La seconda doglianza - che non resta assorbita in considerazione dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale che ha inciso solo sulla base di calcolo rilevante ai fini della liquidazione anche di questa voce - è invece fondata riflettendo un consolidato adagio di questa Corte "gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto, sino all'adempimento dell'obbligazione principale con il deposito dell'indennità presso la cassa depositi e prestiti; e si rende irrilevante, in proposito, il fatto che essa indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, non valendo l'adozione di tale criterio a trasformare in obbligazione di interessi quella che rimane un'obbligazione di reintegrare il proprietario del pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile" (Cass., Sez. II, 5/04/2006, n. 7892; Cass., Sez. I, 19/07/2002, n. 10535; Cass., Sez. I, 10/07/1998, n. 6722).»

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE - INTERESSI COMPENSATIVI - CESSIONE VOLONTARIA

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.3450 del 07/02/2024

Sintesi: L'art. 12 della legge n. 865 del 1971 riguarda la corresponsione degli interessi - qualora si raggiunga un accordo o la accettazione della indennità determinata in via provvisoria- sulla cifra concordata o accettata, per cui non si applica qualora non si parli di un accordo tra le parti, bensì semplicemente del fatto che entrambe riferiscono concordatamente i contenuti di una consulenza svolta in altro giudizio.

Estratto: «5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 865/1971 in relazione al capo della sentenza che ha accordato gli interessi sulle somme liquidate a titolo di indennità di esproprio soltanto dalla data di emissione del relativo decreto, anziché dalla data della perdita della disponibilità del bene, coincidente con quella della presa di possesso. I ricorrenti deducono che il comma 6 di questa norma dispone che a decorrere dalla scadenza di cui ai commi precedenti sono dovuti gli interessi in misura a quella pari al tasso di sconto; nei commi precedenti si parla del termine di 30 giorni entro il quale l'espropriando ha diritto di convenire la cessione volontaria dell'immobile sottoposto a espropriazione; si tratta di termini non perentori ma che non possono essere prorogati sino all'infinito. Lamentano che la sentenza impugnata non ha applicato la norma di legge di cui sopra che impone il pagamento degli interessi sopra

l'indennità di esproprio trattandosi di occupazione permanente preordinata all'espropriazione e che il diritto all'indennità non può che sorgere nello stesso istante nel quale il proprietario espropriando perde la disponibilità dell'immobile senza dover attendere la sua irreversibile trasformazione. 6.- Il motivo è inammissibile. Il diritto all'indennità di esproprio non può che sorgere nel momento in cui si perde la proprietà, il che nel caso di procedura espropriativa andata a buon fine si identifica con il momento in cui viene emesso il decreto di esproprio; l'irreversibile trasformazione del fondo rileva ad altro fine e cioè quando, non essendovi un decreto di esproprio -secondo i precedenti arresti giurisprudenziali oggi superati- si riteneva che per effetto di essa avvenisse l'acquisizione del bene alla mano pubblica. La questione è qui irrilevante perché è intervenuto un decreto di espropriazione ed è da questo momento che il precedente titolare del diritto dominicale perde la proprietà del bene ed ha quindi diritto ad un indennizzo a tale titolo; la perdita del possesso, bene giuridico diverso dalla proprietà, è invece indennizzata separatamente. L'art. 12 della legge n. 865 del 1971 è invocato in difetto di pertinenza alla fattispecie, poiché riguarda la corresponsione degli interessi -qualora si raggiunga un accordo o la accettazione della indennità determinata in via provvisoria- sulla cifra concordata o accettata; in questo caso, come sopra si è detto, non si parla di un accordo tra le parti bensì semplicemente del fatto che entrambe riferiscono concordatamente i contenuti di una consulenza svolta in altro giudizio.»

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE - INTERESSI COMPENSATIVI - CONGUAGLIO

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.3550 del 14/02/2014

Sintesi: Benché il prezzo di cessione sia equiparabile all'indennità, l'eventuale somma dovuta per conguaglio non può essere considerata, per quanto concerne la decorrenza degli interessi, sul medesimo piano dell'eventuale maggior somma riconosciuta a titolo di indennità espropriativa in esito ad opposizione alla stima. Tali interessi hanno natura compensativa, e non corrispettiva; e, pertanto, se essi non possono decorrere dalla data della cessione, decorrono, ove prima della determinazione del conguaglio sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, dalla data della pubblicazione di detta sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto: «Questa corte ha già in più occasioni chiarito che, in presenza di una cessione volontaria del bene soggetto ad espropriazione, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 12, benché il prezzo di cessione sia equiparabile all'indennità, l'eventuale somma dovuta per conguaglio non può essere considerata, per quanto concerne la decorrenza degli interessi, sul medesimo piano dell'eventuale maggior somma riconosciuta a titolo di indennità espropriativa in esito ad opposizione alla stima. Infatti, alla cessione del bene era connaturato sin da principio il meccanismo della riscossione del credito in due tempi diversi, e ciò impedisce di far risalire al momento stesso della cessione la decorrenza degli interessi sulla somma dovuta a conguaglio, se così non sia stato eventualmente pattuito tra le parti dell'atto di cessione. D'altronde, tali interessi hanno natura compensativa, e non corrispettiva; e, pertanto, se essi non possono decorrere dalla data della cessione,

decorrono, ove prima della determinazione del conguaglio sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983 (la quale, dichiarando l'incostituzionalità del sistema dei conguagli, ha determinato il maturare del credito al residuo corrispettivo della cessione), dalla data della pubblicazione di detta sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, ancorché il credito principale sia illiquido, in quanto la liquidità costituisce presupposto per la decorrenza degli interessi corrispettivi (ex art. 1282 c.c.), ma non degli interessi compensativi (e plurimis Cass. 28 marzo 2007, n. 7645).»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.17779 del 07/08/2014

Sintesi: Benché il prezzo di cessione sia equiparabile all'indennità, l'eventuale somma dovuta per conguaglio non può essere considerata, per quanto concerne la decorrenza degli interessi, sul medesimo piano dell'eventuale maggior somma riconosciuta a titolo di indennità espropriativa in esito ad opposizione alla stima. Tali interessi hanno natura compensativa, e non corrispettiva; e, pertanto, se essi non possono decorrere dalla data della cessione, decorrono, ove prima della determinazione del conguaglio sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, dalla data della pubblicazione di detta sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Estratto: «4 - Del pari infondata è l'ultima doglianza, con la quale si sostiene che gli interessi legali dovrebbero decorrere dalla data della cessione e non, come disposto nella sentenza impugnata, dalla data della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983. In proposito deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., n. 19935 del 2011; Cass., n. 7645 del 2007; Cass., n. 118 del 2005; Cass., n. 6489 e 16082 del 2004; Cass., n. 8045 del 2000; Cass. n. 2403 del 1997), secondo cui, in presenza di una cessione volontaria del bene soggetto ad espropriazione, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 12, benché il prezzo di cessione sia equiparabile all'indennità, l'eventuale somma dovuta per conguaglio non può essere considerata, per quanto concerne la decorrenza degli interessi, sul medesimo piano dell'eventuale maggior somma riconosciuta a titolo di indennità espropriativa in esito ad opposizione alla stima. Infatti alla cessione del bene è connaturato sin da principio il meccanismo della riscossione del credito in due tempi diversi, e ciò impedisce di far risalire al momento stesso della cessione la decorrenza degli interessi sulla somma dovuta a conguaglio, se così non sia stato eventualmente pattuito tra le parti dell'atto di cessione. D'altronde, tali interessi hanno natura compensativa, e non corrispettiva; e, pertanto, se essi non possono decorrere dalla data della cessione, decorrono, ove prima della determinazione del conguaglio sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983 (la quale, dichiarando l'incostituzionalità del sistema dei conguagli, ha determinato il maturare del credito al residuo corrispettivo della cessione), dalla data della pubblicazione di detta sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, ancorché il credito principale sia illiquido, in quanto la liquidità costituisce presupposto per la decorrenza degli interessi corrispettivi (ex art. 1282 c.c.), ma non degli interessi compensativi (cfr. Cass. n. 118 del 2005 e Cass. n. 8045 del 2000).»

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE - INTERESSI COMPENSATIVI - DIFFERENZA TRA INDENNITÀ GIUDIZIALE E DEPOSITATA

Corte d'Appello di Napoli, Sezione I-bis civile n.3833 del 29/09/2014

Sintesi: Sugli importi determinati in sede giudiziale a titolo di indennità di espropriazione previa detrazione degli importi al medesimo titolo già versati, vanno riconosciuti gli interessi legali, decorrenti quanto alle indennità di espropriazione dalla data della emissione del relativo decreto e quanto alla indennità di occupazione dalle scadenze di ogni singola annualità.

Estratto: «Sugli importi come sopra determinati, che la T.A.V. (ora RFI) ed il Consorzio vanno condannati in solido a depositare presso la Cassa DD.PP., previa detrazione degli importi al medesimo titolo già versati, vanno riconosciuti gli interessi legali, decorrenti quanto alle indennità di espropriazione dalla data della emissione del relativo decreto e quanto alla indennità di occupazione dalle scadenze di ogni singola annualità.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.21211 del 08/10/2014

Sintesi: Sulla differenza tra gli importi determinati in sede giudiziale e la somma già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, decorrono gli interessi legali, da computarsi, quanto all'indennità d'esproprio, dalla data del decreto ablativo e, quanto all'indennità di occupazione, dalla scadenza dei singoli ratei annuali.

Estratto: «Ne segue che l'indennità d'esproprio ammonta ad Euro 104.109,36 e quella di occupazione ad Euro 6.287,28. Sulla differenza tra tali importi (oltre che quello di Euro 4.272,00 - non oggetto di impugnazione - liquidato a titolo di indennità per i frutti pendenti), e la somma già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (Euro 24.276,65), decorrono gli interessi legali, da computarsi, quanto all'indennità d'esproprio, dalla data del decreto ablativo e, quanto all'indennità di occupazione, dalla scadenza dei singoli ratei annuali.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.26065 del 10/12/2014

Sintesi: Dalla data di pronuncia del decreto di espropriazione (e non della sua notifica), verificandosi da questa il trasferimento della proprietà, l'espropriante deve effettuare il deposito dell'indennità, e, qualora vi provveda in maniera insufficiente, o in ritardo, sono dovuti, dal giorno dell'espropriazione e fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante, a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento.

Estratto: «7 - La terza censura del ricorso principale e la seconda dell'incidentale, relative alla decorrenza degli interessi legali, vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connesse. La prima doglianza risulta fondata, mentre la seconda è in parte inammissibile, in parte infondata. Quanto al primo profilo, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui il trasferimento del bene espropriato in favore dell'espropriante si verifica

alla data della pronuncia del relativo decreto, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento, la quale, rispetto al decreto stesso, avente natura di atto non ricettizio, non è né elemento integrativo, né condizione di efficacia, ma ha solo la funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima, sicché i vizi su di essa incidenti non costituiscono motivi di carenza del potere espropriativo (Cass., 1 agosto 1994, n. 7154). Dalla data del decreto di espropriazione, pertanto, l'espropriante deve effettuare il deposito dell'indennità, e, qualora vi provveda in maniera insufficiente, o in ritardo, sono dovuti, dal giorno dell'espropriazione e fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante, a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento (Cass., 27 gennaio 2005, n. 1701; Cass., 23 aprile 2002, n. 5909).»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.5099 del 13/03/2015

Sintesi: L'obbligazione di pagamento dell'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità di espropriazione, l'espropriante deve corrispondere sulla maggiore somma gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione.

Estratto: «Con riguardo agli interessi sull'indennità di espropriazione, la corte del merito si è discostata, senza spiegarne le ragioni, dal principio secondo cui l'obbligazione di pagamento dell'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità di espropriazione, l'espropriante deve corrispondere sulla maggiore somma gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione (nella specie, 30.1.1988) e fino alla data del deposito della somma medesima (v. Cass. n. 13456/2011, n. 10929/2008).»

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Sottosezione 1 n.19851 del 05/10/2015

Sintesi: In caso di giudizio di opposizione alla stima introdotto anteriormente all'emissione del decreto di esproprio, a conclusione del quale sia stato ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'intero ammontare dell'indennità giudizialmente accertata, gli interessi sulla somma dovuta per il titolo in questione possono decorrere solo dalla data del provvedimento ablativo, senza che rilevi l'anteriorità del giudizio di opposizione: soltanto, infatti, col decreto di espropriazione sorge il diritto degli espropriati all'indennità e solo dalle relative date può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi.

Estratto: «3. - Il motivo è fondato, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che in caso di giudizio di opposizione alla stima introdotto anteriormente all'emissione del decreto di esproprio, a conclusione del quale sia stato ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'intero ammontare dell'indennità giudizialmente accertata, gli interessi sulla somma dovuta per il titolo in questione possono decorrere solo dalla data del provvedimento ablativo, senza che rilevi l'anteriorità del giudizio di opposizione: soltanto, infatti, col decreto di espropriazione sorge il diritto degli espropriati all'indennità e solo dalle